



Giunte e Commissioni

RESOCONTO STENOGRAFICO

n. 78

7^a COMMISSIONE PERMANENTE (Istruzione pubblica, beni culturali, ricerca scientifica, spettacolo e sport)

INTERROGAZIONI

394^a seduta: martedì 10 luglio 2012

Presidenza del presidente POSSA

I N D I C E**INTERROGAZIONI**

* PRESIDENTE	Pag. 3, 5, 8
ASCIUTTI, (PdL)	7
MARCUCCI, (PD)	4
SOLIANI (PD)	6, 7
* UGOLINI, sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca	3, 5
ALLEGATO (contiene i testi di seduta)	9

N.B. L'asterisco accanto al nome riportato nell'indice della seduta indica che gli interventi sono stati rivisti dagli oratori.

Sigle dei Gruppi parlamentari: Coesione Nazionale (Grande Sud-Sì Sindaci-Popolari d'Italia Domani-Il Buongoverno-Fare Italia): CN:GS-SI-PID-IB-FI; Italia dei Valori: IdV; Il Popolo della Libertà: PdL; Lega Nord Padania: LNP; Partito Democratico: PD; Per il Terzo Polo (ApI-FLI): Per il Terzo Polo:ApI-FLI; Unione di Centro, SVP e Autonomie (Union Valdôtaine, MAIE, Verso Nord, Movimento Repubblicani Europei, Partito Liberale Italiano, Partito Socialista Italiano): UDC-SVP-AUT:UV-MAIE-VN-MRE-PLI-PSI; Misto: Misto; Misto-MPA-Movimento per le Autonomie-Alleati per il Sud: Misto-MPA-AS; Misto-Partecipazione Democratica: Misto-ParDem; Misto-Movimento dei Socialisti Autonomisti: Misto-MSA; Misto-Partito Repubblicano Italiano: Misto-P.R.I.; Misto-SIAMO GENTE COMUNE Movimento Territoriale: Misto-SGCMT.

Interviene il sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca Elena Ugolini.

I lavori hanno inizio alle ore 14,35.

INTERROGAZIONI

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca lo svolgimento di interrogazioni.

Sarà svolta per prima l'interrogazione 3-02951, presentata dal senatore Marcucci.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, l'interrogazione a cui si risponde ha per oggetto la vicenda dei cinque alunni della scuola «Tifoni» di Pontremoli, in provincia di Massa e Carrara, non ammessi, in sede di scrutinio, alla frequenza della classe successiva di scuola primaria.

Si dà assicurazione all'onorevole senatore interrogante che tale vicenda, che ha anche trovato vasta eco presso i mezzi di informazione, è stata attentamente seguita dall'amministrazione scolastica in considerazione della delicatezza che il caso presentava.

Il Direttore scolastico regionale per la Toscana ha relazionato al riguardo, precisando anzitutto i dati numerici relativi alle classi in cui si sono verificate le bocciature. Le classi in questione sono una di 27 alunni e l'altra di 30; il numero maggiore dei respinti, ovvero 4 su 5, si è verificato nella classe con il minor numero di alunni.

Il Direttore ha evidenziato inoltre che la scuola aveva avuto un organico adeguato alle esigenze che ha permesso il funzionamento di numerose classi a tempo pieno con la conseguente disponibilità di 58 ore di compresenza. Tali ore dovrebbero consentire di migliorare l'offerta didattica e, in particolare, di promuovere la personalizzazione di percorsi di apprendimento soprattutto nelle due classi in questione che accolgono al loro interno alunni con bisogni educativi specifici come il bambino diversamente abile e gli stranieri.

È stato inoltre evidenziato che all'alunno diversamente abile sono state assegnate 12 ore di sostegno e altre 6 ore aggiuntive derivanti dall'attuazione della sperimentazione di «Azione di sistema per l'integrazione degli alunni disabili», realizzata in attuazione di un apposito Protocollo d'intesa stipulato tra l'Ufficio scolastico regionale e la Regione Toscana.

All'esito dello scrutinio è stata subito disposta una visita ispettiva, dalla quale è emerso che il provvedimento di non ammissione dei cinque

alunni non era stato adeguatamente motivato; la scuola è stata quindi invitata a riesaminare la valutazione espressa nel corso dello scrutinio, che è stata confermata. Il consiglio infatti si è riunito redigendo un nuovo verbale, trasmesso all'Ufficio scolastico regionale dopo che, per un mero disguido, la scuola aveva inviato il verbale originario.

A ogni modo, al fine di garantire il corretto svolgimento degli scrutini dal prossimo anno scolastico, si assicurano misure per migliorare le competenze valutative e di gestione degli scrutini dei docenti della scuola primaria e per ottimizzare le competenze di gestione delle risorse umane con la promozione della flessibilità per conseguire il raggiungimento degli obiettivi.

MARCUCCI (*PD*). Signor Presidente, vorrei anzitutto rivolgere un ringraziamento non di rito al Sottosegretario per la celerità con la quale ha risposto alla presente interrogazione, tenendo così conto anche della mia richiesta di ricevere una informativa in tempi rapidi.

La risposta, tuttavia, molto precisa e circostanziata, per certi versi ha accentuato la mia preoccupazione rispetto alla vicenda.

Innanzitutto, sono indotto a contestare la tesi della mancanza di correlazione tra classi numerose ed alunni respinti, basata sul fatto che il numero maggiore di respinti, ovvero 4 su 5, si sia verificato nella classe con il minor numero di alunni, in quanto ritengo che una statistica affidabile non possa fare riferimento solo a due casi. Questa però, se vogliamo, è una banalità.

Per quanto riguarda l'analisi accurata eseguita da parte del dirigente regionale che ha portato a concludere che, nella loro complessità, i mezzi messi a disposizione dalla scuola siano stati sufficienti e adeguati rispetto alle esigenze, ricordo a tutti che nel caso in questione si sta parlando di una prima elementare. Il ragionamento, la presentazione e la spiegazione in dettaglio fanno emergere un quadro che non risulta congruo, almeno dal mio punto di vista, rispetto alle conclusioni.

Mi domando, e domando al Sottosegretario, quale ritiene sarebbe il numero di bocciati in prima elementare se lo stesso metro di misura fosse applicato in tutta Italia? Quanti non ammessi all'anno successivo avremmo? Credo che l'episodio in esame ponga alla nostra attenzione un dato statisticamente così irruale e rilevante da richiedere da parte del Ministero una riflessione decisamente più attenta. Ribadisco che stiamo parlando della scuola dell'obbligo, della scuola primaria e, in particolare, di una prima elementare, dove si è registrata una percentuale di bocciati elevatissima. Si tratta, tra l'altro, di una scuola inserita in un contesto come quello di Pontremoli dove il disagio ed il rischio sociale sono decisamente sotto la media nazionale; non ci stiamo infatti riferendo ad una grande città, ad un grande sobborgo o ad un'area del Paese dove si ravvisano tensioni specifiche che possano giustificare episodi di questo genere.

Ribadisco quindi il ringraziamento per la celerità e la puntualità della descrizione della situazione della scuola oggetto della mia interrogazione,

a fronte della quale, però, torno a ribadire che la mia preoccupazione è aumentata, rafforzandomi nella mia convinzione che in questa vicenda vi sia qualcosa di strano e di non comprensibile, che deve necessariamente investire il Ministero di un'analisi ancora più approfondita che non si fermi al quadro numerico legato agli organici e agli orari, ma porti ad un approccio probabilmente diverso e più approfondito della questione.

Anche se non sta a me indicare in quale forma, credo tuttavia che il Ministero debba necessariamente intervenire in maniera diversa rispetto a questa vicenda perché, se questa diventasse la regola a livello nazionale, salterebbe il quadro complessivo dell'impostazione didattica alla quale fino ad oggi il nostro Paese ha fatto riferimento.

Mi auguro che non ci sia la tentazione di sottostimare questa vicenda che è molto grave e richiede, a mio avviso, un'approfondita valutazione da parte del Ministero.

In conclusione, alla luce di quanto osservato, non posso quindi dichiararmi soddisfatto della risposta.

PRESIDENTE. Segue l'interrogazione 3-02347, presentata dalla senatrice Soliani.

UGOLINI, *sottosegretario di Stato per l'istruzione, l'università e la ricerca*. Signor Presidente, in merito alla questione della proroga dei mandati dei rettori delle università, rappresentata con l'atto parlamentare in discussione, si forniscono i seguenti chiarimenti.

La legge n. 240 del 2010 contiene, all'articolo 2, comma 9, alcune disposizioni speciali di proroga dei mandati rettorali e, in particolare, di quelli in scadenza alla data di adozione dei nuovi statuti. In particolare, il terzo periodo del suddetto articolo 2, comma 9, prevede che «il mandato dei rettori in carica al momento dell'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo».

Si tratta di una disposizione speciale (e quindi prevalente) rispetto a quanto previsto al primo periodo del medesimo articolo relativamente alla decadenza degli organi collegiali e monocratici elettivi al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto, il cui scopo è di evitare la coincidenza tra la fase di attuazione delle nuove previsioni statutarie e l'elezione del rettore, coincidenza che avrebbe riflessi non positivi sul buon andamento della gestione dell'ateneo nella fase di transizione.

Il Ministero, in linea con la *ratio* della norma in esame, ha espresso l'avviso che la proroga dei mandati rettorali si riferisca ai rettori in carica al momento dell'adozione definitiva dello statuto, ciò al fine di assicurare che possano essere recepiti i rilievi formulati sui testi statutari nell'esercizio del prescritto controllo di legittimità e di merito del Ministero e garantire la piena attuazione dei principi introdotti dalla riforma universitaria.

Risponde dunque ad una corretta applicazione della disposizione in esame ritenere che nel caso in cui l'adozione definitiva dello statuto sia deliberata nel corso dell'anno accademico 2011-2012, il mandato del ret-

tore andrà a scadenza alla fine dell'anno accademico 2012-2013. Ciò per garantire la continuità nella gestione degli atenei in una fase limitata di transizione.

Va peraltro aggiunto, a sostegno della circostanza che la soluzione fornita è in linea con il tenore della disposizione e con lo scopo che il legislatore ha ritenuto di voler raggiungere, che la fase di transizione al nuovo ordinamento da parte delle università statali non si completa con la sola adozione dello statuto, essendo le stesse tenute a trasmettere al Ministero anche i nuovi regolamenti generali prima della loro approvazione definitiva, ai fini del controllo previsto dalla legge n. 168 del 1989.

Da ultimo, si rappresenta che il TAR per l'Abruzzo, con ordinanza depositata in data 24 maggio 2012, ha accolto la domanda cautelare formulata dall'Avvocatura distrettuale dello Stato sul ricorso prodotto nell'interesse del Ministero avverso il decreto con cui il decano dei professori dell'Università de L'Aquila ha indetto le elezioni del rettore del medesimo ateneo per il sessennio 2012-2018.

SOLIANI (PD). Ringrazio il sottosegretario Ugolini per aver fornito il chiarimento del Ministero in una vicenda che, per la verità, vede da sette mesi l'incertezza nell'interpretazione della norma sul tema specifico della durata della proroga dei mandati rettorali con riferimento all'adozione dello statuto, ben sapendo quanto prevede la legge 30 dicembre 2010, n. 240, ed anche che la norma determina per il futuro una riduzione degli anni di mandato dei rettori. Tale riduzione mal si concilia però con il protrarsi delle proroghe che possono vedere attualmente la permanenza di rettori anche per 10, 12 o 13 anni, ben diversamente da come invece la legge aveva previsto. Ciò significa che si approvano le leggi con una prospettiva di cambiamento, ma che in realtà prima di tradursi in realtà ne passa di tempo!

Anche nel merito ritengo la risposta fornita insoddisfacente. Intanto devo sottolineare una incertezza delle regole che si è protratta per lunghi mesi. Si è assistito quindi ad un proliferare del contenzioso incentrato sul momento in cui lo statuto si intende adottato. Secondo il Ministero per «adozione» si intende quella definitiva, mentre la formulazione letterale della legge n. 240 potrebbe fare riferimento anche alla prima adozione.

Va anche sottolineato che, se il senato accademico è tenuto ad adottare lo statuto entro il 31 ottobre 2011, non vi è ombra di dubbio che la proroga di un anno dei mandati dei rettori prevista dalla legge arrivi invece al 31 ottobre 2012, laddove al riguardo l'interpretazione del Ministero è diversa.

In questi mesi vi è stato un carteggio tra le università (rettori, decani a cui compete l'indizione delle elezioni) e il direttore del Dipartimento del Ministero, e non con il Ministro, in quanto per l'appunto in assenza di una interpretazione chiarificatrice del Ministro ci si è dovuti rivolgere al direttore del Dipartimento o all'Avvocatura dello Stato.

Ritengo tale atteggiamento negativo sul piano istituzionale e perfino costituzionale, dal momento che l'attuazione dell'autonomia universitaria è strettamente correlata alla *governance* democratica dell'università.

Noi sappiamo che le proroghe impediscono l'elezione del rettore. La legge prevede invece solo un anno di proroga e non più; e quindi mi auguro che la vicenda possa al più presto concludersi al fine di evitare problemi e il prevalere dei vari interessi in campo; sarebbe stato molto più semplice consentire che fossero le autonomie a decidere, pur rimanendo fermi i paletti della transizione nella distinzione quindi tra elezione del rettore e degli altri organi, ed in tal caso torno a ribadire che la norma al riguardo parla chiaro, prevedendo solo la proroga di un anno.

Questo carteggio, che peraltro non intercorre nemmeno tra Ministro e università, certamente non ha fatto un buon servizio all'autonomia delle università. È un contenzioso che spero, dopo le pronunce dei TAR, non porti il Ministero a rivolgersi al Consiglio di Stato, rinviando così a tempi lunghissimi la soluzione del problema.

ASCIUTTI (*PdL*). Sono i rettori che si sono indirizzati in questo senso.

SOLIANI (*PD*). Posso dire soltanto che ci troviamo in un momento di grande cambiamento dell'università. Gli statuti sono strettamente connessi con l'autonomia; il rispetto degli statuti e di regole semplici, fondamentali, è quello che dobbiamo chiedere, altrimenti si genera un disordine in cui, come già segnalato, possono prevalere interessi molto parziali e di tutti i tipi.

Lei ha citato la sentenza del TAR dell'Abruzzo. Penso tuttavia che gli uffici del Ministero che hanno predisposto la risposta alla mia interrogazione probabilmente non abbiano avuto modo di leggere la sentenza promulgata ieri dal TAR di Perugia. Mi permetto quindi di invitare il Ministro a leggere tale sentenza che, in maniera molto più efficace di quanto non possa fare io, sostiene le tesi che ho poc'anzi sottolineato e accoglie il ricorso presentato, limitando ad un solo anno la possibilità di proroga. La sentenza, porta la data del 20 giugno ed è stata resa pubblica ieri, in essa si fa riferimento a eccesso di potere per travisamento, difetto del presupposto, illogicità manifesta, irragionevolezza, sviamento, tutte fattispecie piuttosto pesanti dal punto di vista giuridico.

D'altra parte, anche chi come me non si intende di questioni giuridiche, comprende facilmente che la sostanza è quella di mantenere i paletti fissati dalla legge n. 240, nell'ambito della quale è possibile ricorrere ad una proroga della durata però di un solo anno.

Questo valore dell'autonomia chiede regole certe, il rispetto della legge e l'autonomia dell'università, l'autogoverno di questa istituzione antica, che da molti secoli prevede che ci sia il pronunciamento delle componenti dell'università come forza vitale dell'università stessa, dai docenti, agli studenti, al personale. Le elezioni sono un fatto di democrazia strettamente connesso con il valore dell'autonomia e non possono essere viste

come qualcosa che fa paura. Ovviamente non condivido l'autoritarismo ed il centralismo dei rettori stante il quale – come nel caso in esame – mentre si consente l'elezione per gli organi collegiali, il rettore può perfino farsi la legge da sé. Ci sono università come quelle di Parma, in cui il problema è stato posto dal rettore stesso, interessato alla proroga, che ha scritto personalmente la lettera al Dipartimento del Ministero, senza farla leggere a nessuno. L'università non è una cosa propria. Ci sono delle regole da rispettare!

Ritengo pertanto che la sua risposta non sia aggiornata al pronunciamento del TAR di Perugia. Questa sentenza è molto chiara sull'adozione dello statuto. Credo quindi che sarebbe opportuno che finalmente gli atenei fossero messi nelle condizioni di poter eleggere non solo gli organi collegiali, ma anche quelli monocratici, secondo quanto previsto dalla legge n. 240 del 2010.

Tra l'altro, nella sentenza del TAR di Perugia viene espressamente indicato come fatto positivo e diritto inalienabile di chi ha fatto ricorso l'elettorato attivo e passivo. Si tratta di questioni fondamentali che non si possono mettere da parte, cercando di dirottare diversamente il corso delle cose!

PRESIDENTE. Ringrazio la sottosegretaria Ugolini per la sua disponibilità.

Lo svolgimento delle interrogazioni all'ordine del giorno è così esaurito.

I lavori terminano alle ore 14,55.

ALLEGATO

INTERROGAZIONI

MARCUCCI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. –

Premesso che:

l'Ufficio scolastico regionale della Toscana, a seguito dell'ispezione disposta dal Ministero in data 12 giugno 2012, ha invitato la scuola elementare «Tifoni» di Pontremoli (Massa e Carrara) a rivedere i provvedimenti di non ammissione dei 5 alunni alla classe successiva della scuola primaria, perché non sussisterebbero le motivazioni di eccezionalità previste dalla normativa di riferimento;

il dirigente scolastico ha provveduto nel giro di pochi giorni a riconvocare il consiglio di classe e, a seguito della seduta, ha riconfermato i provvedimenti di non ammissione dei 5 alunni, di cui tre stranieri, ed uno diversamente abile;

il dirigente scolastico ha altresì inviato all'Ufficio scolastico regionale i verbali del primo scrutinio, che pure erano già stati giudicati non idonei a motivare la bocciatura degli alunni,

si chiede di sapere:

come il Ministro in indirizzo intenda muoversi nei confronti della decisione assunta dal dirigente scolastico, che di fatto non ha svolto un secondo scrutinio, così come invece chiedeva l'Ufficio scolastico regionale;

quali iniziative intenda assumere per evitare la formazione di classi numerose, come quelle della scuola di Pontremoli, che ha due prime classi con rispettivamente 29 e 30 alunni.

(3-02951)

SOLIANI. – Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca. –

Premesso che:

la legge di riforma dell'università, legge 30 dicembre 2010, n. 240, ha disposto nuove norme riguardanti gli organi e le articolazioni interne delle università statali da attuare attraverso la modifica dei loro statuti autonomi sulla base di principi e criteri direttivi indicati dall'articolo 2 della legge;

il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 (decreto semplificazioni), attualmente in corso di conversione in legge, è intervenuto in materia, modificando il primo periodo del comma 9 dell'articolo 2 disponendo che «Gli organi collegiali e quelli monocratici elettivi delle università decadono al momento della costituzione di quelli previsti dal nuovo statuto» e nel terzo periodo che «Il mandato dei rettori in carica al momento del-

l'adozione dello statuto di cui ai commi 5 e 6 è prorogato fino al termine dell'anno accademico successivo»;

il decreto-legge citato non apporta alcuna modifica alla disciplina della proroga dei rettori introdotta dalla legge n. 240 del 2010;

considerato che:

il comma 5, all'ultimo periodo, stabilisce che «Lo statuto contenente le modificazioni statutarie è adottato con delibera del senato accademico, previo parere favorevole del consiglio di amministrazione» mentre il successivo comma 7 stabilisce che «Lo statuto, adottato ai sensi dei commi 5 e 6 del presente articolo, è trasmesso al Ministero che esercita il controllo previsto all'articolo 6 della legge 9 maggio 1989, n. 168, entro centoventi giorni dalla ricezione dello stesso»;

nella maggior parte delle università statali i nuovi statuti sono stati adottati, ai sensi del citato comma 7, con delibera del senato accademico antecedente il 31 ottobre 2011;

pertanto, ai sensi del terzo periodo del comma 9 dell'articolo 2 della legge n. 240 del 2010, il mandato dei corrispondenti rettori, qualora fosse scaduto il 31 ottobre 2011, sarebbe prorogato fino al 31 ottobre 2012;

rilevato che:

con lettera a firma del direttore del Dipartimento dell'università del Ministro, lo stesso Dipartimento, attraverso una diversa interpretazione delle norme sopra citate, ha surrettiziamente disposto la proroga del mandato dei rettori in carica per un ulteriore anno accademico, nonostante i nuovi statuti fossero già entrati in vigore e fosse già possibile indire le procedure elettorali del nuovo rettore nel rispetto dei termini previsti dalla normativa vigente in materia;

la nomina e dunque la proroga del mandato dei rettori spetta comunque al Ministro;

la materia è troppo delicata, sul piano dell'esercizio della democrazia negli atenei e con riguardo alla loro *governance* e al diritto all'elettorato attivo e passivo secondo la normativa vigente, per consentire che una fase costituente come questa possa essere regolata sulla base di pareri opinabili affidati ad una corrispondenza tra i rettori, peraltro direttamente coinvolti, e il Dipartimento del Ministro,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario ripristinare con la massima sollecitudine la certezza del diritto nella *governance* dell'università, anche al fine di evitare conflitti legislativi che potrebbero insorgere tra i diversi atenei e il Ministero, nonché all'interno dei medesimi atenei, e tenendo anche conto del fatto che per alcuni dei rettori interessati la proroga riguarderebbe una carica che ricoprono ormai da lunghissimo tempo, talora anche da oltre 10 anni.

(3-02780)

